

Art. 9.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente : " 1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche."

2. Per contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile, nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l'articolo 14 è inserito il seguente :

"Art. 14-bis

(Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto)

1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000.

3. Il Piano sanitario nazionale prevede l'attribuzione di priorità alle iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione in materia di consumo di alcol. "